



# COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

## INFORMAZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO PERSONALE DELL’URNA CINERARIA

L’Affidamento dell’urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto.

Su richiesta dei familiari del defunto le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere oggetto di affidamento familiare. La richiesta di affidamento dell'urna cineraria dovrà essere presentata, all’Ufficio dello stato civile da parte del coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile.

### **L’affidamento viene autorizzato:**

sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto (esibizione di testamento pubblico o di copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo) , oppure:

sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal coniuge, o, in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell’art. 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

L'Atto di autorizzazione all'affidamento, a firma dell'Ufficiale dello Stato Civile, sarà trasmesso direttamente al Servizio Cimiteriale e alla Polizia Locale

## **CUSTODIA**

L'urna cineraria viene affidata al familiare a seguito di apposita autorizzazione in bollo da € 16,00 che, redatta in triplice originale e sottoscritto anche dall'affidatario, definisce il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso il luogo di custodia dell'urna. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in ambito privato è stabilito nella residenza dell'avente titolo.

La variazione di residenza, ovvero del luogo di conservazione dell'urna cineraria comporta la segnalazione all'Ufficio dello stato civile, da parte dell'avente titolo.

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni.

L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita presso la propria abitazione, e sotto la responsabilità dello stesso, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.

Non dovranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.

## **CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA MORTUARIA**

A tal fine l'affidatario, oltre ad assicurare alla Polizia Mortuaria l'accesso ai locali ove l'urna è conservata per procedere in qualsiasi momento, a verifiche e controlli, anche a campione e periodici, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del luogo e dello stato di conservazione.

La Polizia Mortuaria, a sua volta, ne fornirà pronta comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile.

Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dalla conservazione dell'urna cineraria, dovrà provvedere al deposito presso il cimitero dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la conservazione nel cinerario comune, riconsegnando alla Polizia Mortuaria la relativa autorizzazione alla conservazione in ambito privato.

## **VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

Vita natural durante dell'affidatario, salvo rinuncia.

## **CAMBIO DI RESIDENZA O DI INDIRIZZO**

L'affidatario che intenda trasferire l'urna ceneri **altrove** rispetto al luogo di conservazione indicato nella autorizzazione, deve darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro 15 giorni. Nel caso in cui intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero,

L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, a persone diverse dall'affidatario e, cessando le condizioni di affidamento, deve essere consegnata al Comune per la conservazione all'interno del cimitero.

## **TRASGRESSIONI**

L'inosservanza delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri é passibile di sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 salvo che non integri la più grave fattispecie sanzionata penalmente dal quarto comma dell'art. 411 c.p. (introdotto dalla legge n. 130/2001).

Per quanto non espressamente previsti e disciplinato dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Santa Marinella, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Legge 30 marzo 2001 n. 130

Legge Regione Lazio n. 4 del 28/04/2006

Deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 4/7/2008

Informazioni presso l'Ufficio di Stato Civile Lungomare G.Marconi, 101

modulo di domanda per affidamento urna cineraria